

Deliberazione 29 dicembre 2009 – ARG/elt 214/09

Modificazioni per l'anno 2010 delle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e dell'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement, TIS)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 178/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 203/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/08);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 194/09);
- il documento per la consultazione 27 luglio 2009, DCO 27/09, (di seguito: documento per la consultazione DCO 27/09);
- le risposte inviate all'Autorità al documento per la consultazione 27 luglio 2009, DCO 27/09;
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità, prot. 0072578 del 4 dicembre 2009 (di seguito: lettera del 4 dicembre 2009);
- la lettera della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 4 dicembre 2009, prot. Autorità n. 73721 del 14 dicembre 2009 (di seguito: lettera 14 dicembre 2009);

- la lettera di risposta della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel) del 15 dicembre 2009, protocollo Autorità n. 74748 del 21 dicembre 2009 (di seguito: lettera Enel del 15 dicembre 2009);
- la lettera di risposta dell'associazione FederUtility (di seguito: FederUtility) del 15 dicembre 2009, prot. Autorità n. 75398 del 17 dicembre 2009 (di seguito: lettera FederUtility del 15 dicembre 2009).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/elt 203/08 l'Autorità ha previsto l'introduzione di un apposito corrispettivo a maggiorazione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 per la copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- con la lettera 14 dicembre 2009 Terna ha comunicato all'Autorità l'ammontare residuo degli oneri derivanti alla stessa Terna dalla adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere per gli anni passati nonché l'ammontare previsionale dei nuovi oneri relativi all'adesione al meccanismo previsto per l'anno 2010;
- con la deliberazione ARG/elt 179/09 l'Autorità ha disposto che l'eventuale differenza maturata in capo a Terna tra i proventi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per l'interconnessione virtuale e gli oneri derivanti dai contratti stipulati con gli shipper sia conguagliata attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06;
- con la deliberazione ARG/elt 194/09 l'Autorità ha inoltre disposto che i proventi derivanti a Terna dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero siano posti a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06, al fine di garantire la copertura dei costi sostenuti per garantire la medesima capacità di interconnessione;
- con l'intento di permettere agli operatori di acquisire una sufficiente competenza in materia di previsione di carico, l'Autorità ha disposto un'applicazione graduale della disciplina degli sbilanciamenti effettivi di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06, introducendo una soglia – di valore decrescente nei diversi anni di applicazione - al di sotto della quale gli sbilanciamenti effettivi delle unità di consumo sono valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione DCO 27/09 ha inteso raccogliere le osservazioni degli operatori interessati in merito alla possibilità di suddividere le unità di consumo in unità relative a punti di prelievo trattati orari e unità relative a punti di prelievo non trattati orari ai sensi del TIS, al fine di permettere una applicazione distinta dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo alle diverse tipologie di unità e consentire una maggiore responsabilizzazione degli utenti del dispacciamento di unità orarie;
- la grande maggioranza degli operatori che hanno inviato delle risposte al documento per la consultazione di cui al precedente alinea hanno evidenziato il perdurare di difficoltà nella previsione dei prelievi delle proprie unità di consumo, indipendentemente dal trattamento, orario o non orario, previsto dal TIS.

Considerato inoltre che:

- il TIS disciplina che nel caso in cui l'impresa distributrice di riferimento non comunichi a Terna, o comunichi in ritardo rispetto al termine stabilito dal TIS del sest'ultimo giorno lavorativo del mese n , i valori del CRPU relativi al mese successivo $n + 1$, Terna stessa assuma come riferimento, per il mese successivo $n + 1$, i valori dei CRPU comunicati dall'impresa distributrice di riferimento il mese precedente $n - 1$;
- la medesima condizione potrebbe reiterarsi anche nei mesi successivi, ampliando progressivamente lo scostamento fra la quota convenzionale del prelievo residuo d'area attribuita ad un utente del dispacciamento e la reale quota di energia prelevata dai punti non trattati orari ricompresi in tale contratto di dispacciamento;
- la situazione di cui al precedente alinea è comunque non vantaggiosa per le posizioni economiche degli utenti del dispacciamento nonostante il previsto conguaglio annuale della metodologia load profiling di cui al Titolo IV del TIS, volto specificatamente alla riconciliazione economica dell'energia effettivamente prelevata dagli utenti del dispacciamento e quella a loro convenzionalmente assegnata nella fase ex-ante.

Considerato infine che:

- il combinato disposto degli articoli 8 e 8bis della deliberazione n. 292/06 stabilisce che per tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW entro il 30 giugno 2009 deve essere stato messo in servizio il misuratore elettronico;
- l'articolo 3, comma 3.1, del TIS stabilisce che tutti i punti di immissione e prelievo in altissima, alta o media tensione, nonché tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW, non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica e con misuratore elettronico messo in servizio, siano trattati esclusivamente su base oraria; tale previsione, con particolare riferimento ai punti di immissione in bassa tensione, era già stabilita all'articolo 3, comma 3.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 178/08;
- l'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione ARG/elt 178/08 stabilisce che fino al 31 dicembre 2009 il trattamento delle immissioni di energia elettrica in punti di connessione a tensione nominale fino a 1 kV con potenza disponibile superiore a 55 kW, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.2, lettera a), sia secondo un profilo di immissione costante per tutte le ore che compongono ciascuna fascia oraria calcolato a partire dai dati rilevati per fascia oraria;
- con lettera del 4 dicembre 2009 la Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto ad Enel e a FederUtility informazioni inerenti lo stato di attuazione delle attività propedeutiche all'avvio, a partire dal 1 gennaio 2010, della rilevazione e del conseguente trattamento orario, ai fini delle immissioni di energia elettrica in rete, delle misure nei punti di connessione a tensione nominale fino a 1 kV con potenza disponibile sul punto di connessione superiore a 55 kW;
- con lettere del 15 dicembre 2009, in risposta alla lettera di cui al precedente alinea, sia Enel che FederUtility hanno evidenziato la necessità di prorogare fino

al 1 luglio 2010 il periodo transitorio previsto dall'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione ARG/elt 178/08 al fine di permettere il completamento e il collaudo dei sistemi informativi necessari a rendere pienamente operativa la rilevazione e il trattamento delle immissioni secondo quanto disposto ai commi 3.2, lettera a) della deliberazione ARG/elt 178/08, e 3.1 del TIS.

Ritenuto necessario:

- prorogare per il 2010 alcune disposizioni transitorie del TIS in merito ai criteri di determinazione del PRA e degli aggregati orari di ciascun utente del dispacciamento, in caso di mancata trasmissione dei medesimi da parte delle imprese distributrici a Terna, inizialmente previste per l'anno 2009, in attesa che siano definiti i parametri operativi alla base dell'incentivazione dell'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica e le relative modalità di erogazione di premi e penalità.

Ritenuto opportuno:

- adeguare per l'anno 2010 il corrispettivo a copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere perseguendo la riduzione dell'ammontare degli oneri complessivi in capo a Terna;
- modificare la deliberazione n. 111/06 al fine di consentire la pubblicazione da parte di Terna dei principali contributi che concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della medesima deliberazione;
- anche alla luce delle risposte pervenute al documento per la consultazione DCO 27/09, proseguire il processo di graduale avvicinamento alla disciplina di regime prevista per gli sbilanciamenti effettivi di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06, disponendo anche per l'anno 2010, una soglia al di sotto della quale gli sbilanciamenti per unità di consumo vengano valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima;
- fissare la soglia di cui al precedente alinea pari all'1% del programma vincolante modificato di prelievo;
- confermare anche per l'anno 2010 le tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento adottate per l'anno 2009;
- che, in riferimento alla mancata trasmissione dei CRPU nei tempi previsti dal TIS da parte delle imprese distributrici di riferimento a Terna entro il sest'ultimo giorno del mese precedente, Terna stessa determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento i CRPU utilizzando i dati più aggiornati di cui dispone, mantenendo evidenza nella relazione mensile all'Autorità di cui al comma 39.4 del TIS dell'eventuale mancato rispetto del termine di comunicazione da parte dell'impresa distributtrice;
- procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 107/09 (TIS) approvato con la medesima deliberazione;
- prorogare fino al 30 giugno 2010, il periodo transitorio previsto dall'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione ARG/elt 178/08, fermo restando quanto previsto per i punti di prelievo dalla deliberazione 292/06 e dal TIS

DELIBERA

1. di modificare, a decorrere dall'1 gennaio 2010, l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 44, comma 44.1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti lettere i) ed l):
 - “i) il saldo tra proventi e oneri maturato da Terna nel trimestre precedente per lo svolgimento delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero
 - l) il saldo tra proventi ed oneri maturato da Terna nel trimestre precedente per garantire il servizio di interconnessione virtuale di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09”
 - b. all'articolo 44, comma 44.6, lettera a) dopo le parole: “lettere da a) a c)” sono inserite le seguenti: “e da e) a l)”;
 - c. l'articolo 69 è soppresso;
 - d. l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

“Articolo 70

Disposizioni relative all'anno 2010

- 70.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2010.
- 70.2 La qualifica di operatore di mercato qualificato è riconosciuta di diritto al Gestore del mercato elettrico.
- 70.3 Terna tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento;
- 70.4 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può presentare offerte di acquisto e vendita sul mercato del giorno prima, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed alla Direzione Mercati dell'Autorità.
- 70.5 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate da Terna ai sensi del comma 70.4 concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44.
- 70.6 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, comma 44.3 è maggiorato di un corrispettivo – ITC - a copertura degli oneri derivanti a Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica pari a 0,014 c€/kWh.
- 70.7 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun

mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n. 67/03.

- 70.8 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari a zero.
- 70.9 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 64, comma 64.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
- prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
 - un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.”;
- e. l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

“Articolo 72

Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l'anno 2010

- 72.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2010.
- 72.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i corrispettivi di cui al precedente articolo 40 si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede l'1% del programma vincolante modificato di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b).
- 72.3 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di cui all'articolo 38 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina per la regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico.
- 72.4 Terna calcola i saldi di cui al comma 44.1 lettere a) e b) e i proventi di cui al comma 44.1 lettera d) con riferimento al secondo, terzo e quarto mese precedente e calcola il saldo di cui al comma 44.1 lettera c) con riferimento al terzo, quarto e quinto mese precedente.”;
2. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09:
- all'articolo 15, comma 15.2, la parola “unitario” è eliminata;
 - all'articolo 37, comma 37.1, lettera b) la parola “complessivamente” è eliminata;
 - all'articolo 39, comma 39.2, la parola “lavorativo” è eliminata;
 - all'articolo 42, comma 42.4, lettera c) le parole “utilizza i CRPU comunicati il mese precedente” sono sostituite dalle parole “utilizza gli ultimi CRPU comunicatili dall'impresa distributrice”;
 - all'articolo 43, comma 43.2, le parole “Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera a)” sono sostituite con le parole “Decorsi i termini di cui al comma 43.1 lettere a) e b)”;

- f. all'articolo 69, comma 69.2, lettera a) punto ii), le parole “, lettera c)” sono eliminate;
- g. all'articolo 69, comma 69.2, lettera b) punto ii), le parole “, lettera c)” sono eliminate;
- h. all'articolo 69, comma 69.4, “ le parole “di riferimento” sono sostituite con la parola “sottesa”;
- i. all'articolo 71, comma 71.3, le parole “Terna riporta nella relazione trasmessa mensilmente all'Autorità ai sensi del comma 39.4” sono sostituite con le seguenti parole “Con riferimento ai due mesi rilevanti ai fini delle sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2, Terna, nella relazione trasmessa mensilmente all'Autorità ai sensi del comma 39.4, riporta”;
- j. L'articolo 79 del TIS è sostituito dal seguente:

“Articolo 79

Disposizioni transitorie per l'anno 2010

- 79.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2010.
 - 79.2 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui all'Articolo 5 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
 - 79.3 L'utente del dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di cui ai commi 15.1, 15.2 e 22.2 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina del mercato.
 - 79.4 Terna calcola i corrispettivi proporzionali all'energia prelevata di cui all'Articolo 24 entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza.
 - 79.5 Terna paga il corrispettivo di aggregazione delle misure di cui al comma 15.3 entro il penultimo giorno del terzo mese successivo a quello di competenza.
 - 79.6 I criteri di cui ai commi 42.1, lettera a) e 42.4, lettera a) sono sospesi.
 - 79.7 Fino al 30 giugno 2010 il trattamento delle immissioni di energia elettrica in punti di connessione in bassa tensione, con potenza disponibile superiore a 55 kW, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.1, è secondo un profilo di immissione costante per tutte le ore che compongono ciascuna fascia oraria calcolato a partire dai dati rilevati per fascia oraria.”;
- 3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore con decorrenza dall'1 gennaio 2010;
 - 4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 risultante dalle modifiche di cui al punto 1 del presente provvedimento;

5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 107/09 risultante dalle modifiche di cui al punto 2 del presente provvedimento.

29 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis